

RIFORMA STATUTARIA

**Adottata dal
CONSIGLIO NAZIONALE
Roma 5.7.2019**

**Approvata dal
CONGRESSO NAZIONALE
Sessione Straordinaria
Roma 13.11.2019**

Preambolo sulle ragioni della riforma statutaria 2019.

Nel 1973, l'Associazione delle Scuole Materne Autonome di ispirazione cristiana prende corpo dall'idea di padre Luigi Rinaldini di valorizzare un patrimonio di educazione ideale, civile e religiosa in tutte le province italiane. Ancor prima del varo definitivo della scuola materna statale, con la Legge 444/1968, nasce a Brescia, provincia dalle grandi tradizioni pedagogiche, la prima associazione con lo scopo di affermare il valore dell'autonomia della scuola dell'infanzia, promuoverne il riconoscimento del servizio pubblico, evidenziandone l'origine comunitaria; creando le condizioni per la promozione di una comunità educante, che operi per la formazione integrale ed armonica della personalità dei bambini. Il progetto associativo viene condiviso dalla Conferenza Episcopale Italiana e proposto nelle singole diocesi.

Prende così corpo l'idea della costituzione, a livello nazionale, della Federazione Italiana delle Scuole Materne di ispirazione cristiana che, l'anno seguente si articolava a livello provinciale nelle province del territorio.

La Conferenza Episcopale Italiana organizza nel dicembre 1973 un convegno nazionale a cui partecipano i responsabili scolastici diocesani e regionali, i rappresentanti delle Associazioni provinciali già costituite o in via di costituzione, i rappresentanti nazionali degli Enti ed organismi di ispirazione cattolica operanti con varie finalità nel ambito della scuola materna non statale ed esperti di settore.

Si concretizzavano da un lato le puntuali indicazioni del Concilio Vaticano II riguardo alla presenza attiva del laicato e alla testimonianza nel mondo dell'educazione e dell'educazione scolastica, dall'altro si raccoglieva la provocatorietà delle istanze dei movimenti di contestazione giovanile che vedevano nel servizio scolastico una importante leva di liberazione e di promozione umana e sociale.

La consapevolezza di alcuni "pionieri" di rispondere alle sfide della storia dotandosi di uno strumento di presenza culturale e di visibilità politica, trovava espressione nella FISM quale corpo intermedio anche nella dimensione ecclesiale.

Nel corso degli anni la Federazione, come organismo vivente, ha rivisitato i propri assetti organizzativi e le proprie strategie operative, sempre mantenendo vivo e vitale il radicamento nei valori fondativi.

La stagione che stiamo vivendo, contrassegnata da una mutazione antropologica e sociale, da una profonda crisi del progetto umanistico, con un cedimento del "pavimento etico" dei valori condivisi, comporta il rischio che l'umano diventi insipiens.

Comprendere le culture umane e l'unità nelle diversità si esprime nella vocazione a contrastare una sorta di "eclissi educativa".

Leggere i "segni dei tempi" per intercettare le sfide, ma soprattutto le implicite domande di umanizzazione, interpella in maniera peculiare i credenti che vogliono essere maestri in quanto testimoni.

La FISM per stare responsabilmente dentro la storia, abitante di questa stagione, coglie l'esigenza di ripensare il proprio assetto organizzativo per avviare un processo di innovazione sociale e di rigenerazione del mutualismo in grado di mobilitare le risorse umane e il patrimonio di idee e di esperienze della quale è portatrice.

Ricostruire un intelletto collettivo sociale che valorizzi il dialogo e la relazionalità valoriale lo scambio relazionale ed etico per rinvigorire la propria funzione di servizio per i bambini e bambine, i loro genitori e il contesto della comunità, vuol essere la rivisitata missione della Federazione.

STATUTO DELLA F.I.S.M. NAZIONALE

INDICE:

PRINCIPI VALORIALI E STRATEGIE FEDERATIVE.

TITOLO I - COSTITUZIONE - ENTI FEDERATI - STRUTTURA DELLA FEDERAZIONE.

Art. 1 - Costituzione

Art. 2 - Finalità e scopi

Art. 3 - Enti federati

Art. 4 - Diritti, obblighi e cessazione degli enti federati

Art. 5 - Struttura della Federazione

TITOLO II - GLI ORGANI CENTRALI ISTITUZIONALI E TECNICI.

Capo I - Gli Organi centrali istituzionali.

Art. 6 - Gli organi centrali della FISM

Art. 7 - L'Assemblea Congressuale Nazionale

Art. 8 - Attribuzioni dell'Assemblea Congressuale Nazionale

Art. 9 - Il Consiglio Nazionale

Art. 10 - Attribuzioni del Consiglio Nazionale

Art. 11 - Funzionamento del Consiglio Nazionale

Art. 12 - Il Presidente Nazionale

Art. 13 - La Presidenza Nazionale

Art. 14 - Attribuzioni della Presidenza Nazionale

Art. 15 - Il Consulente Ecclesiastico Nazionale

Art. 16 - Il Collegio dei Revisori Legali

Art. 17 - La Commissione di Garanzia

Capo II - Gli organi tecnici centrali.

Art. 18 - Organi tecnici consultivi e operativi

Art. 19 - Servizi a supporto delle attività istituzionali e valorizzazione delle competenze professionali interne

TITOLO III - IL PATRIMONIO E I MEZZI - I BILANCI - LO SCIoglimento.

Art. 20 - Il Patrimonio e i mezzi

Art. 21 - Bilancio di esercizio-consuntivo

Art. 22 - Scioglimento e liquidazione

TITOLO IV - LE STRUTTURE TERRITORIALI.

- Art. 23 - Articolazione della struttura della Federazione
- Art. 24 - L'adesione alla FISM
- Art. 25 - La Federazione Provinciale e/o Territoriale
- Art. 26 - La Federazione Regionale
- Art. 27 - Norma sugli Statuti delle Federazioni Territoriali

TITOLO V - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI.

Capo I - Disposizioni generali.

- Art. 28 - Disposizioni circa la responsabilità solidale
- Art. 29 - Conflitto di interessi, limiti di età e di mandato
- Art. 30 - Rimborsi e indennità
- Art. 31 - Regolamento Generale

Capo II - Norme transitorie e finali.

- Art. 32 - Entrata in vigore e disposizioni di attuazione
- Art. 33 - Norma di rinvio e veicolo normativo di adeguamento

PRINCIPI VALORIALI E STRATEGIE FEDERATIVE.

La F.I.S.M. - Federazione Italiana Scuole Materne - è stata fondata a Roma il 1° marzo 1974 con il determinante concorso di un gruppo di cristiani laici per promuovere un servizio educativo alla comunità sociale, ecclesiale e civile.

La Federazione aggrega le scuole dell'infanzia non statali gestite da enti religiosi e da altri soggetti di ispirazione cristiana nel quadro della L. 62/2000.

Nell'Atto Costitutivo e nello Statuto sono indicati i fondamenti valoriali che connotano la FISM, che fanno riferimento alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (1948), alla Costituzione della Repubblica Italiana (1948), alla Dichiarazione del Concilio Vaticano II *Gravissimum educationis* (1965), alla Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia (1989) e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000).

La FISM esprime la propria cittadinanza attiva nella società italiana valorizzando la sua originale storica presenza, secondo il principio di sussidiarietà, per il perseguimento di finalità pubbliche nel sistema nazionale d'istruzione e territoriale dei servizi educativi. In particolare, per la scuola dell'infanzia la FISM e gli Enti che aderiscono al patto federativo, concorrono in modo determinante e qualificato alla definizione del sistema nazionale, mediante l'erogazione di un servizio pubblico.

La FISM svolge la sua azione politico/culturale propugnando il diritto dei genitori ad istruire ed educare, in coerenza con i valori cristiani, i figli e ad essere agevolati

nell'adempimento dei compiti educativi; il diritto di enti e privati ad istituire scuole ed istituti di istruzione ed educazione e il dovere dello Stato di assicurare alle scuole non statali piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali.

TITOLO I - NATURA - ENTI FEDERATI - STRUTTURA DELLA FEDERAZIONE.

Art. 1 - Natura.

La Federazione Italiana Scuole Materne - F.I.S.M. fondata a Roma il 1° marzo 1974 - d'ora in poi chiamata FISM – è associazione di categoria ed organismo associativo promozionale e rappresentativo delle scuole dell'infanzia paritarie e dei servizi educativi - d'ora in poi chiamati enti federati - operanti in Italia e che orientano la loro attività all'educazione integrale della personalità del bambino, in una visione cristiana della persona, del mondo e della vita in una società caratterizzata dalla multiculturalità.

La formale adesione da parte degli Enti federati alla FISM avviene per il tramite delle articolazioni provinciali/territoriali.

La Federazione, munita di personalità giuridica, ha la titolarità di stabilire rapporti istituzionali con le istituzioni politiche, amministrative, associative, sindacali, civili ed ecclesiastiche, nonché con le altre organizzazioni del settore in cui essa opera.

La durata è illimitata. La sua sede centrale è in Roma.

Art. 2 - Finalità e scopi.

La FISM non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale. Il patrimonio della FISM, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità. È pertanto vietata la distribuzione di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La FISM, attraverso la sua articolazione, si propone fini di rappresentanza, servizio, coordinamento e tutela degli enti federati.

In particolare:

- a. rappresenta gli enti federati nei rapporti con le istituzioni civili e religiose;
- b. garantisce agli enti federati assistenza giuridica, pedagogica, didattica ed amministrativa;
- c. favorisce la qualificazione e la formazione permanente dei docenti, degli educatori, dei gestori/amministratori e degli operatori della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia mediante iniziative di studio, di aggiornamento e di coordinamento;

- d. promuove l'erogazione di servizi di gestione e di amministrazione, in forma diretta o con altre modalità;
- e. assume adeguate iniziative ai diversi livelli per l'adozione, da parte delle competenti istituzioni, di provvedimenti legislativi e amministrativi per assicurare giusto riconoscimento "politico" alla funzione pubblica del servizio degli enti federati, della loro autonomia anche con l'erogazione di appropriati finanziamenti;
- f. promuove la costituzione di nuove scuole dell'infanzia e di servizi educativi per l'infanzia, nonché di reti di scuole ed ogni altra forma organizzativa volta ad una migliore gestione delle scuole;
- g. informa e sensibilizza l'opinione pubblica intorno ai problemi e al servizio reso alla comunità dagli enti federati;
- h. promuove, nell'ottica della autonomia, attività di innovazione, sperimentazione e ricerca mediante accordi con le Università ed altre istituzioni culturali.

La Federazione garantisce agli enti federati l'autonomia statutaria, giuridica, economica e patrimoniale, regolamentare ed amministrativa.

Art. 3 - Enti federati.

Enti federati sono i soggetti giuridici, senza scopo di lucro, comunque costituiti, che chiedono e sono ammessi a fare parte della Federazione tramite le articolazioni provinciali/territoriali, che dimostrino di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. l'attività di scuole d'infanzia paritarie e servizi socio educativi e altri servizi di supporto alla famiglia per l'educazione, la cura e la socializzazione dei bambini;
- b. la condivisione e l'accettazione dei principi riportati nella premessa e nell'art. 1 del presente Statuto;
- c. la condivisione del principio dell'appartenenza, che richiede coerenti comportamenti come la partecipazione attiva alla vita della Federazione, la collaborazione e la solidarietà tra enti federati, il puntuale assolvimento degli oneri associativi.

Art. 4 - Diritti, obblighi e cessazione degli enti federati.

Gli enti federati hanno diritto a partecipare alla vita della Federazione, se in regola con i versamenti delle quote associative.

Gli enti federati, inadempienti agli obblighi federali, possono essere sospesi dall'esercizio dei loro diritti e/o esclusi dall'elenco degli enti federati, a mente di quanto previsto di seguito.

L'ente federato perde la sua qualifica per revoca dell'atto di adesione e per espulsione deliberata, su proposta della competente articolazione provinciale/territoriale, dalla Presidenza Nazionale, qualora i suoi comportamenti o le sue attività siano in contrasto con i principi e le finalità stabilite nel presente Statuto.

L'ente federato può recedere dalla FISM mediante comunicazione scritta inviata al competente Presidente Provinciale/Territoriale.

I soci receduti, cessati o esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere alla Federazione, non possono richiedere il recupero dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Federazione Nazionale.

Gli enti federati perdono altresì la qualifica di socio in caso di cessazione delle condizioni stabilite nel precedente art. 3.

Art. 5 - Struttura della Federazione.

La FISM ha struttura democratica ed opera nella sua articolazione nazionale, regionale/interregionale, provinciale/territoriale.

I livelli di articolazione di cui sopra concorrono in modo unitario e concorde al perseguimento delle finalità della FISM, ciascuno nell'esercizio del rispettivo ruolo:

- la Federazione Nazionale individua gli interessi generali e collettivi degli enti federati, coordina e regola le articolazioni regionali e provinciali/territoriali ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali;
- la Federazione regionale/interregionale coordina le Federazioni Provinciali/Territoriali;
- la Federazione Provinciale/Territoriale rappresenta le scuole federate e ne tutela gli interessi specifici.

I livelli territoriali della Federazione si dotano di un proprio Statuto e decidono in autonomia il loro ordinamento interno.

Il presente Statuto, al successivo Titolo IV, stabilisce i principi e le regole di organizzazione dei livelli delle articolazioni regionali/interregionali e provinciali/territoriali.

TITOLO II - GLI ORGANI CENTRALI ISTITUZIONALI E TECNICI.

Capo I - Gli Organi centrali istituzionali.

Art. 6 - Gli organi centrali della FISM.

Sono organi della Federazione Nazionale:

1. l'Assemblea Congressuale Nazionale;
2. il Consiglio Nazionale;
3. il Presidente Nazionale;
4. la Presidenza Nazionale;
5. il Collegio dei Revisori Legali;
6. la Commissione di Garanzia.

Art. 7 - L'Assemblea Congressuale Nazionale.

L'Assemblea Congressuale Nazionale è l'organo sovrano della Federazione.

È composta da:

- a. i Presidenti delle Federazioni regionali/interregionali;
- b. i Presidenti delle Federazioni provinciali e/o territoriali;
- c. i membri uscenti del Consiglio Nazionale;
- d. il Presidente Nazionale e i componenti della Presidenza Nazionale;

e. un Delegato Provinciale e/o Territoriale ogni 50 scuole o frazione di 50.

La partecipazione dei Presidenti e dei Delegati Provinciali e/o Territoriali alla Assemblea Congressuale è subordinata alla regolarità del versamento delle quote associative della struttura di riferimento.

Ciascun Delegato può partecipare all'Assemblea Congressuale in rappresentanza di altri Delegati della Federazione Provinciale e/o Territoriale di appartenenza o della relativa Federazione regionale/interregionale. È ammessa una sola delega.

La modalità della convocazione e dello svolgimento della Assemblea Congressuale, della elezione dei Delegati, della verifica dei poteri, della presentazione delle candidature al Consiglio Nazionale, del Presidente Nazionale, della elezione dei Consiglieri e della proclamazione degli eletti, sono previsti in apposito Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

L'Assemblea Congressuale Nazionale è convocata dalla Presidenza Nazionale in via ordinaria ogni quattro anni e, in via straordinaria, per le modifiche dello Statuto e per lo scioglimento della Federazione.

Può essere, inoltre, convocata straordinariamente su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Nazionale e su deliberazione della Presidenza Nazionale con l'indicazione dell'argomento da trattare o su richiesta motivata del Collegio dei Revisori Legali.

Art. 8 - Attribuzioni dell'Assemblea Congressuale Nazionale.

L'Assemblea Congressuale Nazionale:

- a. approva le linee programmatiche della Federazione attraverso la relazione del Presidente uscente, il dibattito congressuale, la replica del Presidente uscente e le mozioni conclusive;
- b. elegge il Presidente Nazionale;
- c. approva le modifiche dello Statuto tranne quelle d'obbligo e/o agevolative attribuite al Consiglio Nazionale;
- d. elegge il Consiglio Nazionale, per la componente elettiva;
- e. delibera lo scioglimento della FISM e la devoluzione del patrimonio;
- f. elegge i membri effettivi e supplenti del collegio dei revisori legali;
- g. elegge i membri effettivi e supplenti della commissione di garanzia.

Tutte le funzioni deliberative di cui alle lettere a), b), d), f), g) vengono esercitate con votazioni assunte a maggioranza dei presenti.

Le votazioni riguardanti persone avvengono a scrutinio segreto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno due terzi dei componenti dell'Assemblea ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento della Federazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti dell'Assemblea.

Art. 9 - Il Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale è composto da:

- a. cinquanta (50) membri: di cui trenta (30) eletti dall'Assemblea Congressuale Nazionale e venti (20), eletti su base regionale dai rispettivi delegati;

- b. fino a 5 membri cooptati dalla Presidenza Nazionale;
- c. di diritto, i Presidenti Regionali.

Le funzioni dei Consiglieri Nazionali non sono delegabili.

L'apposito Regolamento stabilisce le modalità di presentazione delle candidature, della composizione delle liste e le norme per la elezione.

Il Consiglio Nazionale dura in carica quattro anni; viene insediato entro un mese dalla sua elezione e rimane in carica, dopo la naturale scadenza, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Nazionale.

Art. 10 - Attribuzioni del Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale esercita funzioni di indirizzo politico-istituzionale e ne controlla i risultati; nel corso dell'esercizio valuta l'adeguatezza delle risorse assegnate e la rispondenza dei risultati della gestione rispetto alle linee programmatiche approvate dalla Assemblea Congressuale Nazionale.

Il Consiglio Nazionale, nella seduta di insediamento, elegge a maggioranza assoluta dei presenti, il Coordinatore ed il vice Coordinatore.

Il Consiglio Nazionale:

- a. elegge fra persone esperte sei degli otto componenti della Presidenza Nazionale;
- b. approva i programmi delle attività e i piani di lavoro in attuazione delle indicazioni della Assemblea Congressuale Nazionale;
- c. approva, il codice etico su proposta della Presidenza Nazionale;
- d. approva il Regolamento Generale e gli altri Regolamenti previsti dal presente Statuto se non espressamente demandati ad altri organi della Federazione, su proposta della Presidenza Nazionale;
- e. approva il piano previsionale programmatico annuale e/o pluriennale predisposto dalla Presidenza Nazionale;
- f. approva il bilancio di esercizio-consuntivo predisposto dalla Presidenza Nazionale;
- g. adotta le modifiche dello Statuto da sottoporre all'approvazione della Assemblea Congressuale Nazionale;
- h. approva, in luogo della Assemblea Congressuale Nazionale, le modifiche statutarie necessarie per l'applicazione di norme tassative e/o agevolative in materie fiscali, previdenziali, giuridiche;
- i. ratifica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
- j. determina l'ammontare e le modalità di versamento delle quote associative;
- k. delibera, anche su proposta della Presidenza Nazionale, iniziative per l'approvazione di provvedimenti legislativi finalizzati a tutelare, sostenere e potenziare la scuola dell'infanzia e i servizi socio educativi della prima infanzia.

Art. 11 - Funzionamento del Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale d'intesa con il Coordinatore del Consiglio Nazionale.

Si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno: la prima entro il primo semestre per l'approvazione del bilancio di esercizio-consuntivo dell'anno precedente; la seconda entro il secondo semestre per la definizione di massima del piano previsionale programmatico annuale e/o pluriennale predisposto dalla Presidenza Nazionale.

Il Consiglio Nazionale è convocato in seduta straordinaria quando lo deliberi la Presidenza Nazionale o lo richiedano un terzo (1/3) dei Consiglieri con l'indicazione dell'argomento da trattare.

Il funzionamento del Consiglio Nazionale è stabilito in apposito Regolamento, predisposto dalla Presidenza Nazionale e approvato dal Consiglio Nazionale stesso.

Le sedute del Consiglio Nazionale sono valide quando vi partecipa la metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Coordinatore che provvede al proficuo funzionamento dell'Assemblea consiliare, conduce e modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando le norme statutarie ed il regolamento per il funzionamento del Consiglio medesimo.

Il Coordinatore del Consiglio Nazionale ha il compito di assicurarsi che ai singoli Consiglieri sia data adeguata informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio. Sottoscrive, con il Segretario, il verbale delle sedute.

Il Coordinatore del Consiglio Nazionale partecipa su invito alle sedute della Presidenza Nazionale.

Le proposte messe in votazione si intendono approvate ove raccolgano la maggioranza dei voti dei presenti.

Per l'approvazione delle proposte di modifica dello Statuto Nazionale da sottoporre all'Assemblea Congressuale Nazionale e le modifiche statutarie d'obbligo o agevolative è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Le votazioni riguardanti persone avvengono a scrutinio segreto.

I Consiglieri Nazionali che risultino assenti ingiustificati a due sessioni consecutive del Consiglio Nazionale sono dichiarati decaduti dal Coordinatore del Consiglio e sostituiti.

Ove le assenze riguardino Presidenti Regionali, il Presidente Nazionale ne informa gli organi regionali competenti perché provvedano in merito.

Art. 12 - Il Presidente Nazionale.

Il Presidente Nazionale è eletto dalla Assemblea Congressuale Nazionale secondo le procedure stabilite da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante pro tempore della Federazione nei confronti dei terzi, delle autorità e in giudizio, ha la responsabilità della politica federativa e ne dirige tutta l'attività.

Il Presidente Nazionale rappresenta l'unità della Federazione, cura che l'attività della FISM si sviluppi secondo lo spirito e la lettera dello Statuto e in piena aderenza alla natura, agli obiettivi e alle finalità in esso contenuti.

Cura i rapporti internazionali della Federazione.

Il Presidente Nazionale è il responsabile della ordinata amministrazione della Federazione.

Il Presidente Nazionale:

- a. convoca l'Assemblea Congressuale Nazionale e il Consiglio Nazionale;
- b. nomina, fra esperti, due degli otto membri della Presidenza;
- c. convoca, presiede e dirige la Presidenza Nazionale;
- d. adotta deliberazioni su questioni urgenti e indifferibili, che sottopone alla Presidenza Nazionale per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
- e. riferisce periodicamente al Consiglio Nazionale sui risultati della gestione rispetto ai piani e ai programmi deliberati dal medesimo e dalla Assemblea Congressuale Nazionale;
- f. presenta al Consiglio Nazionale la relazione generale annuale che accompagna l'approvazione del bilancio di esercizio-consuntivo;
- g. assume e gestisce il personale impiegato nell'ufficio nazionale della FISM Nazionale;
- h. ha facoltà di invitare e fare partecipare alle sedute della Presidenza Nazionale e del Consiglio Nazionale esperti e/o consulenti su specifiche materie o questioni.

In caso di assenza e/o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente eletto dalla Presidenza Nazionale.

In caso di cessazione anticipata dalla carica per qualsiasi motivo il Vice Presidente Nazionale provvederà entro tre (3) mesi a convocare la nuova Assemblea Congressuale.

Art. 13 - La Presidenza Nazionale.

La Presidenza Nazionale è costituita da nove (9) componenti:

- il Presidente Nazionale eletto dalla Assemblea Congressuale Nazionale;
- otto Consiglieri di alta competenza di cui sei (6) eletti dal Consiglio Nazionale e due (2) nominati dal Presidente Nazionale;
- coopta fino a n. 5 membri nel Consiglio Nazionale tra persone particolarmente esperte nelle tematiche pedagogiche, educative, giuridiche, amministrative e gestionali degli enti federati.

Partecipano alle sedute della Presidenza, senza diritto di voto, il Coordinatore del Consiglio Nazionale ed il Consulente Ecclesiastico.

Le responsabilità operative dei singoli settori di lavoro sono attribuite dal Presidente Nazionale ai componenti della Presidenza Nazionale.

La Presidenza Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, nomina il Vice Presidente e il Tesoriere.

Art. 14 - Attribuzioni della Presidenza Nazionale.

La Presidenza Nazionale è organo propulsivo e operativo dell'azione della Federazione.

La Presidenza Nazionale:

- a. provvede alla amministrazione e alla gestione della Federazione Nazionale;
- b. propone al Consiglio Nazionale i programmi di attività e le iniziative da intraprendere nei vari livelli della Federazione e ne cura la realizzazione;
- c. svolge funzioni di coordinamento dell'attività della Federazione Nazionale;
- d. predispone le modifiche dello Statuto nazionale e gli schemi di Regolamento da sottoporre al Consiglio Nazionale;
- e. esamina, se del caso propone emendamenti, e approva gli Statuti delle FISM Regionali e Provinciali e/o Territoriali;
- f. nei casi di urgenza esercita le competenze del Consiglio Nazionale, con successiva comunicazione allo stesso nella prima riunione utile del medesimo;
- g. predispone il piano previsionale programmatico annuale e/o pluriennale;
- h. predispone il bilancio di esercizio-consuntivo della Federazione Nazionale;
- i. gestisce i rinnovi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
- j. ha facoltà di richiedere la convocazione straordinaria del Consiglio Nazionale;
- k. individua, finanzia ed attua specifici progetti per lo sviluppo e il potenziamento delle attività delle strutture territoriali e degli enti federati;
- l. delibera le strategie e le iniziative relative alla comunicazione in genere, alla edizione di libri, pubblicazioni, riviste, fogli informativi, eccetera e ne nomina i responsabili;
- m. ha facoltà di convocare Assemblee dei livelli territoriali della Federazione, indicando sostituzioni degli organi laddove risulta violato il patto federativo;
- n. decide i ricorsi sui provvedimenti di sospensione adottati dalle Federazioni Regionali, Provinciali e/o Territoriali e su eventuali proposte di radiazione;
- o. realizza progetti della Federazione o concordati con altri enti o con gli stessi enti federati, anche in forma di convenzione con altre associazioni ed enti pubblici e privati, a livello internazionale, nazionale, regionale e territoriale, promuovendo e partecipando alla costituzione di fondazioni, associazioni, centri studi, istituti culturali e scientifici.

Art. 15 - Il Consulente Ecclesiastico.

In considerazione della natura della Federazione e in riconoscimento del rilevante valore della componente etico-religiosa dell'attività educativa è prevista, ai tre livelli territoriali, la designazione da parte della competente Autorità ecclesiastica di un Sacerdote, in qualità di Consulente Ecclesiastico.

Art. 16 - Il Collegio dei Revisori Legali.

Il Collegio dei Revisori Legali è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori legali, eletti con voto a maggioranza dall'Assemblea Congressuale sulla base di autocandidature presentate alla Presidenza Nazionale.

Il Collegio elegge al suo interno il Presidente cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso.

Il Collegio dei Revisori Legali vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di correttezza. Esso esercita inoltre la revisione legale dei conti.

In caso di dimissioni o di cessazione per altra causa, la Presidenza Nazionale provvede tempestivamente alla nomina del Revisore effettivo mancante, nominandolo tra uno dei due Revisori supplenti, scelto in base alla maggiore età.

La carica di Revisore è incompatibile con qualunque altra carica all'interno della Federazione Nazionale.

Il Collegio dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per un numero di mandati non superiore a tre (3).

I componenti del Collegio partecipano senza diritto di voto, alle riunioni delle Assemblee Congressuali e del Consiglio Nazionale.

Art. 17 - La Commissione di Garanzia.

L'Assemblea Congressuale elegge, i tre (3) componenti della Commissione di Garanzia ed i due (2) membri supplenti scelti tra i membri dell'Assemblea medesima che siano in possesso di specifica competenza tecnica, giuridica, pedagogica, professionale, serietà, esperienza, nonché conoscitori della Federazione, di riconosciuto prestigio, autonomia ed indipendenza.

La carica di componente della Commissione di Garanzia è incompatibile con qualunque altra carica all'interno della Federazione Nazionale e in ogni altra articolazione territoriale.

La Commissione elegge al proprio interno un Presidente e un Vice Presidente con funzioni di Segretario.

I componenti della Commissione di Garanzia durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per un numero di mandati non superiore a tre (3).

In caso di dimissioni o di cessazione per qualunque causa di uno o più componenti, la Presidenza Nazionale provvede tempestivamente alla surroga con il supplente più votato.

La Commissione procede, su documentata e fondata istanza di enti federati, di Federazioni Territoriali, di organi della Federazione Nazionale, a verificare e giudicare la legittimità e la coerenza degli atti e dei provvedimenti - oggetto dell'istanza stessa - degli organi di ogni livello della Federazione rispetto alle finalità statutarie e, in particolare, dei vincoli del patto federativo.

Capo II - Gli organi tecnici centrali.

Art. 18 - Organi tecnici consultivi e operativi.

In assolvimento delle proprie funzioni specifiche, il Presidente Nazionale può istituire, per i singoli settori di attività, di intesa con il componente della Presidenza da lui delegato, gruppi tecnici di lavoro.

Art. 19 - Servizi a supporto delle attività istituzionali e valorizzazione delle competenze professionali interne.

La FISM Nazionale, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ivi compresa la stesura dei verbali, si avvale di personale dipendente e di collaboratori

retribuiti. Essa si avvale altresì di volontari secondo quanto previsto dalle norme vigenti. L'ufficio nazionale dipende direttamente dal Presidente Nazionale.

Qualora all'interno degli organi federali siano presenti competenze professionali per specifiche materie, di volta in volta individuate, la Federazione può avvalersi della loro opera dietro equo compenso se richiesto.

TITOLO III - IL PATRIMONIO E I MEZZI - I BILANCI - LO SCIoglimento.

Art. 20 - Il Patrimonio e i mezzi.

Il Patrimonio della Federazione è costituito da:

- il fondo di dotazione iscritto a bilancio, che può essere incrementato con il conferimento di beni mobili e immobili e altre entrate da donazioni, eredità e lasciti, nonché elargizioni e contributi specificamente destinati all'incremento del patrimonio.

La Federazione provvede al conseguimento delle sue finalità con le seguenti risorse economiche:

- a. quote associative;
- b. contributi ed elargizioni di enti pubblici e privati finalizzati al sostegno di attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- c. contributi da organismi internazionali;
- d. erogazioni liberali da associati e da terzi;
- e. raccolte pubbliche di fondi;
- f. rimborsi derivanti da convenzioni;
- g. entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell'ambito di attività di natura commerciale e produttiva a carattere marginale, ovvero direttamente connesse a quelle istituzionali;
- h. ogni altra entrata compatibile con le finalità della Federazione.

La Federazione destinerà eventuali utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 21 - Bilancio di esercizio-consuntivo.

L'esercizio finanziario della Federazione inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

La Presidenza Nazionale predispone il bilancio di esercizio-consuntivo annuale costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale o conto economico, nota integrativa e una relazione sulla gestione e sulle attività svolte; sottoposto al parere del Collegio dei Revisori Legali è approvato dal Consiglio Nazionale nei termini di legge e di Statuto.

Art. 22 - Scioglimento e liquidazione.

L'Assemblea Congressuale Nazionale, con le modalità e le maggioranze previste per le modifiche dello Statuto, può deliberare lo scioglimento della Federazione

Nazionale e la nomina di un Commissario per la liquidazione e la devoluzione del patrimonio residuo.

Il patrimonio residuo è devoluto proporzionalmente alle FISM Provinciali/Territoriali o ad altro soggetto purché di natura non profit la cui attività sia afferente alle finalità della Federazione Nazionale.

TITOLO IV - LE STRUTTURE TERRITORIALI.

Art. 23 - Articolazione della struttura della Federazione.

L'art. 3 dello Statuto "Struttura della Federazione" ha definito i principi e il ruolo dei soggetti che compongono l'articolazione della Federazione. I livelli della articolazione federale sono:

- il livello provinciale e/o territoriale;
- il livello regionale/interregionale quale luogo di coordinamento delle strutture provinciali e/o territoriali, nel quale si possono prevedere anche forme e modalità di organizzazione integrata e/o di rete;
- il livello nazionale della Federazione, che individua gli interessi generali e collettivi degli enti federati, coordina e regola le articolazioni regionali, provinciali e territoriali.

Le strutture della articolazione territoriale della FISM devono essere connotate da funzionalità, efficienza, congruità organizzativa e flessibilità e da autosufficienza gestionale.

Art. 24 - L'adesione alla FISM.

Gli enti gestori aderiscono alla FISM Nazionale attraverso le FISM Provinciali e/o Territoriali, le quali devono accertare, mediante apposita istruttoria, che il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto Nazionale, ed in particolare:

- a. dichiarare di riconoscersi e di condividere i principi fondativi della FISM;
- b. possedere i requisiti specifici previsti dall'articolo 3 dello Statuto Nazionale;
- c. dichiarare esplicitamente di accettare e impegnarsi ad osservare lo Statuto Nazionale della FISM;
- d. dichiarare di accettare quanto prevedono gli Statuti della FISM Provinciale e/o Territoriale e della FISM Regionale di riferimento.

La Federazione Provinciale e/o Territoriale provvede ad approvare o meno l'ammissione del richiedente alla FISM Nazionale che li iscrive nell'apposito elenco nazionale.

Art. 25 - La Federazione Provinciale e/o Territoriale.

La Federazione Provinciale e/o Territoriale è costituita dagli enti federati operanti nel relativo territorio.

Le Federazioni Provinciali e/o Territoriali sono di norma munite di personalità giuridica e sono dotate di proprio ordinamento conforme allo Statuto e Regolamenti

della FISM Nazionale che ne assicura autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale.

Nello Statuto devono essere recepiti i principi costitutivi, la missione, le finalità e il vincolo del patto federativo previsti dal presente Statuto Nazionale.

Nel proprio Statuto le Federazioni Provinciali e/o Territoriali possono tenere conto, richiamandole e valorizzandole, di eventuali peculiarità storiche, territoriali e culturali.

La Federazione Provinciale/Territoriale, nel suo ordinamento, deve comunque prevedere una Assemblea quale organo democratico di rappresentanza degli associati, un organo di controllo contabile e il Presidente quale legale rappresentante, di norma eletto direttamente dall'Assemblea.

I Consiglieri Nazionali sono membri di diritto a tutti gli effetti degli organi direttivi delle rispettive Federazioni Provinciali e/o Territoriali.

Nei casi in cui, per ridotto numero di enti federati o per altri motivi, non sia possibile costituire una Federazione Provinciale e/o Territoriale che assicuri efficacia ed efficienza alla sua azione istituzionale, la Presidenza Nazionale, d'intesa con gli enti federati e le federazioni del territorio, potrà accorparla ad una Federazione limitrofa.

Art. 26 - La Federazione Regionale/Interregionale.

Le Federazioni Provinciali e/o Territoriali appartenenti a una stessa regione o provincia o regione autonoma costituiscono la Federazione regionale/interregionale.

Le Federazioni Regionali operano per il coordinato conseguimento delle finalità istituzionali da parte degli enti federati dei loro territori; si rapportano con le regioni e province autonome nei settori nei quali esse hanno potere legislativo, in costante conformità ai programmi di indirizzo adottati dagli organi della Federazione Nazionale.

Le Federazioni regionali/interregionali sono dotate di proprio ordinamento conforme allo Statuto e Regolamenti della FISM Nazionale che ne assicura autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale.

La Federazione regionale/interregionale, nel suo ordinamento, deve comunque prevedere un'Assemblea quale organo democratico di rappresentanza delle Federazioni Provinciali/Territoriali, di norma i Presidenti delle stesse, un organo di controllo contabile e il Presidente quale legale rappresentante, di norma eletto direttamente dall'Assemblea.

I Consiglieri Nazionali sono membri di diritto a tutti gli effetti degli organi direttivi delle rispettive Federazioni regionali/interregionali.

Nei casi in cui, per ridotto numero di enti federati o per altri motivi, non sia possibile costituire una Federazione Regionale che assicuri efficacia ed efficienza alla sua azione istituzionale, la Presidenza Nazionale, d'intesa con gli enti federati di pari livello e le Federazioni Provinciali/Territoriali del territorio, potrà unirla ad una Federazione limitrofa.

Art. 27 - Norma sugli Statuti delle Federazioni Territoriali.

Le deliberazioni degli organi delle Federazioni Regionali, Provinciali/Territoriali sono vincolanti nei confronti degli enti federati delle medesime, purché non in contrasto con lo Statuto della Federazione Nazionale.

E' compito della Presidenza Nazionale la ratifica degli Statuti delle Federazioni Provinciali/Territoriali, anche nelle sue modifiche.

TITOLO V - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI.

Capo I - Disposizioni generali.

Art. 28 - Disposizioni circa la responsabilità solidale.

Gli organi dirigenti della Federazione Nazionale non rispondono delle obbligazioni assunte dagli altri livelli della articolazione territoriale e degli enti federati.

Art. 29 - Conflitto di interessi, limiti di età e di mandato.

Vi è conflitto di interessi qualora mediante l'assunzione di cariche di vertice a livello nazionale, regionale e provinciale l'interessato determini per sé un'utilità economica in contrasto con l'interesse federativo.

Il limite di età per l'assunzione di cariche federative di vertice, (ovverosia Presidenze Nazionale, Regionali, Territoriali e Provinciali), è di anni 75.

Non sono consentiti più di tre (3) mandati consecutivi per qualunque carica federativa.

Art. 30 - Rimborsi ed indennità.

Tutte le cariche negli organi della Federazione Nazionale e delle strutture territoriali sono elettive e a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese sostenute per l'incarico stesso.

Qualora la struttura federativa non consenta la sostenibilità dell'onere del personale dipendente direttivo e l'esercizio della responsabilità di vertice comporti anche lo svolgimento di prestazioni connesse con la gestione e l'amministrazione della Federazione Regionale/Interregionale o Provinciale/Territoriale, dall'organo statutario elettivo di rappresentanza degli associati/federati, nel rispetto dei principi di trasparenza, sostenibilità, temporaneità e congruità, può stabilire apposita indennità.

Art. 31 - Regolamento Generale.

Il Regolamento Generale traduce in procedure i principi e gli istituti statutari, in particolare per quanto riguarda:

- a. diritti e obblighi degli enti federati;
- b. norme per il funzionamento di tutti gli organi previsti dallo Statuto;
- c. norme che regolano i rapporti tra Federazione Nazionale e le strutture regionali e provinciali/territoriali anche in relazione ai requisiti di costituzione, organizzazione e riorganizzazione;
- d. norme su violazioni, controversie, ricorsi, provvedimenti disciplinari;

e. altri ambiti e materie non ricompresi nella suddetta elencazione.

Il Regolamento Generale, da approvarsi entro diciotto mesi dalla celebrazione dell'Assemblea Congressuale, può rinviare altre materie a specifici Regolamenti, purché nel Regolamento stesso siano individuati gli organi responsabili della redazione e della approvazione degli stessi.

Compete alla Presidenza Nazionale coordinare le disposizioni del Regolamento Generale con le norme dello Statuto.

Capo II - Norme transitorie e finali.

Art. 32 - Entrata in vigore e disposizioni di attuazione.

- a. Il presente Statuto sostituisce ad ogni effetto quello in vigore; conseguentemente sono abrogate tutte le precedenti norme incompatibili col medesimo.
- b. In attesa della approvazione dei Regolamenti previsti dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, i Regolamenti in vigore.
- c. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, le Federazioni Regionali e Provinciali/Territoriali adeguano i rispettivi Statuti alle disposizioni contenute nel presente Statuto.
- d. In fase di prima attuazione, le autocandidature al Collegio dei Revisori saranno presentate alla Segreteria Nazionale che si occuperà della loro istruttoria e della relativa presentazione all'Assemblea Congressuale Nazionale.

Art. 33 - Norma di rinvio e veicolo normativo di adeguamento.

Per quanto qui non previsto si applicano le norme civilistiche in materia di organizzazioni ed enti associativi in quanto applicabili.

In presenza delle condizioni di legge la Federazione si potrà dotare del *corpus* normativo necessario a qualificarsi come Associazione del Terzo settore e Rete associativa nazionale del Terzo settore ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), per lo svolgimento di attività di interesse generale e di servizio agli Enti federati che abbiano la qualifica di enti del terzo settore. Per il perseguimento dei propri obiettivi, la FISM se associazione del Terzo settore, potrà inoltre esercitare direttamente le attività di interesse generale di cui alle lettere d), h), i), m), u) dell'articolo 5, comma 1, d.lgs. 117/2017.

La Federazione potrà anche svolgere attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del d.lgs. 117/2017, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché attività diverse da quelle di interesse generale purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del d.lgs. 117/2017, e successive modificazioni ed integrazioni.



**REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE PRECONGRESSUALI
PROVINCIALI/TERRITORIALI
Congresso 19/22 giugno 2024**

(Consiglio Nazionale seduta del 17/11/2023)

A norma dell'art.7 dello Statuto della FISM, il Congresso nazionale è costituito, nella sua maggioranza, dai delegati delle scuole dell'infanzia/asili aderenti alle FISM provinciali/territoriali.

Le Federazioni provinciali/territoriali debbono indire le Assemblee precongressuali con riferimento al presente Regolamento.

- Art.1 L'Assemblea precongressuale è convocata, nei termini previsti dallo statuto provinciale/territoriale, dal Presidente della Federazione provinciale/territoriale.
- Art.2 L'Assemblea precongressuale è presieduta da un delegato della Presidenza nazionale, in tal caso la data della sua convocazione deve essere tempestivamente concordata con la Presidenza nazionale.
- Art.3 L'Assemblea precongressuale è costituita dai legali rappresentanti delle scuole/asili federati, o loro delegati, dai Consiglieri nazionali della FISM residenti nella provincia, dai componenti il Consiglio direttivo provinciale.
- Art.4 I partecipanti all'Assemblea precongressuale possono assumere, su regolare delega, la rappresentanza di non più di altre due scuole dell'infanzia/asili regolarmente associate.
- Art.5 L'Assemblea precongressuale si svolge secondo il seguente ordine del giorno:
- a) introduzione del Presidente dell'Assemblea
 - b) intervento del Presidente provinciale/territoriale
 - c) dibattito
 - d) elezione dei delegati al Congresso nazionale in ragione di uno ogni 50 scuole federate, per le quali sia stato regolarizzato il rapporto federativo, o frazione di 50.
- Art.6 La votazione avviene per voto segreto.
- Tutti i componenti dell'Assemblea precongressuale sono eleggibili.
- In caso di lista unica, il numero massimo di preferenze che ogni votante può esprimere è pari a 2/3 del numero dei delegati da eleggere, con arrotondamento in eccesso. In caso di parità di voti è eletto il più giovane di età.
- Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti in assoluto.
- Art.7 Dell'Assemblea precongressuale viene redatto un verbale e trasmesso con le modalità successivamente indicate alla Presidenza nazionale.
- Art.8 Ai delegati al Congresso viene rilasciato il certificato di delega a firma del Presidente provinciale/territoriale e del Presidente nazionale.
- Art.9 Nei casi dubbi, l'interpretazione del presente Regolamento per lo svolgimento delle Assemblee provinciali/territoriali precongressuali è demandata al Presidente dell'Assemblea.



REGOLAMENTO ASSEMBLEA CONGRESSUALE Congresso 19/22 giugno 2024

(Consiglio Nazionale seduta del 17/11/2023)

CAPO I - COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA.

Art. 1 - Componenti l'Assemblea Congressuale Nazionale. (art. 7 dello Statuto Nazionale)

L'Assemblea Congressuale Nazionale è composta da:

1. i Presidenti delle Federazioni regionali/interregionali;
2. i Presidenti delle Federazioni provinciali e/o territoriali;
3. i membri uscenti del Consiglio Nazionale;
4. il Presidente Nazionale e i componenti della Presidenza Nazionale;
5. un Delegato Provinciale e/o Territoriale ogni 50 scuole o frazione di 50.

La partecipazione dei Presidenti e dei Delegati Provinciali e/o Territoriali alla Assemblea Congressuale è subordinata alla regolarità del versamento delle quote associative, descritte in seguito, della struttura di riferimento.

Partecipano alla Assemblea Congressuale Nazionale i soggetti indicati nell'art. 7, lettere a) b) c)

d) e) dello Statuto, che assumono la qualifica di componenti l'Assemblea Congressuale Nazionale.

Al fine di individuare il numero dei delegati che ciascuna Federazione Provinciale/territoriale e/o Regionale può eleggere ai sensi dell'art. 7, lett. e) dello Statuto, si prende a base il numero delle scuole federate risultante nell'anno della convocazione dell'Assemblea Congressuale Nazionale.

Per lo stesso periodo va verificata la regolarità dei versamenti delle quote associative (art.7 dello Statuto). Le Federazioni provinciali/territoriali e/o regionali debbono regolarizzare i versamenti delle quote federative relative al quadriennio di riferimento compreso l'anno della convocazione dell'Assemblea Congressuale entro e non oltre 60 giorni dalla data dell'Assemblea Congressuale, pena l'esclusione.

Art. 2 - Convocazione e validità dell'Assemblea.

La Presidenza Nazionale provvede a deliberare la convocazione dell'Assemblea Congressuale Nazionale con almeno due mesi di anticipo sulla data nella quale essa sarà celebrata allo scopo di garantire la tempestiva elezione dei delegati di cui alla lettera e) dell'art. 7 dello Statuto.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e gli argomenti da trattare. Esso viene inviato con qualsiasi strumento, anche telematico, purché ne sia accertata la ricezione nei termini suddetti.

La Presidenza Nazionale provvede contemporaneamente ad approvare il Regolamento delle assemblee pregressuali provinciali/territoriali per la elezione dei Delegati di cui alla lettera e) del precedente articolo.

Ai Delegati eletti l'avviso di convocazione viene notificato direttamente o tramite la Federazione di appartenenza, almeno 10 giorni prima della data di svolgimento della Assemblea.

Ciascun Delegato può partecipare all'Assemblea Congressuale in rappresentanza di altri Delegati della Federazione Provinciale e/o Territoriale di appartenenza o della relativa Federazione regionale/interregionale. È ammessa una sola delega.

L'Assemblea è validamente costituita con la metà più uno degli aventi diritto in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione.

Il delegante è presente all'assemblea ad ogni effetto tramite il delegato. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, salvo diversa disposizione.

Tutte le votazioni si effettuano per alzata di mano, ad eccezione di quelle riguardanti persone. Se richiesto da almeno un terzo dei presenti le votazioni possono essere fatte per appello nominale. L'esito delle votazioni è accertato da tre scrutatori scelti dall'Ufficio di Presidenza.

Le elezioni del Presidente Nazionale, del Consiglio Nazionale, per la componente elettiva, dei membri effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori Legali e dei membri effettivi e supplenti della Commissione di Garanzia sono svolte con voto segreto, fatto salvo quanto successivamente stabilito.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno due terzi dei componenti l'Assemblea ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento della Federazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti l'Assemblea.

L'Assemblea Congressuale Nazionale ordinaria ha luogo ogni quattro anni.

Possono essere convocate Assemblee Congressuali straordinarie con le procedure approvate dalla Presidenza Nazionale, quando:

- ci sia da eleggere il Presidente Nazionale, che ha interrotto anticipatamente il suo mandato;
- ci sia da eleggere l'interessa degli altri collegi (Consiglio Nazionale, Collegio dei Revisori Legali, Commissione di Garanzia) nel caso in cui sia venuto meno nel corso del mandato, per qualsiasi motivo, il loro numero legale;
- per approvare le modifiche dello Statuto o deliberare lo scioglimento della Federazione.



REGOLAMENTO ASSEMBLEA CONGRESSUALE

Congresso 19/22 giugno 2024

(Consiglio Nazionale seduta del 17/11/2023)

CAPO II - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Art. 3 - Ufficio verifica dei poteri.

L'Ufficio verifica dei poteri ha il compito di convalidare l'ammissione all'Assemblea Congressuale di coloro che ne hanno titolo ai sensi dello Statuto. La convalida consente la formale costituzione della Assemblea.

L'Ufficio verifica poteri è nominato dalla Presidenza Nazionale ed è composto da cinque persone facenti parte del Consiglio Nazionale uscente o di altri organi nazionali e/o regionali della Federazione.

L'Ufficio s'insedia il giorno della Assemblea in tempi tali da consentire l'apertura dei lavori all'ora stabilita dalla lettera della convocazione; svolge i suoi compiti sulla base della documentazione messa a disposizione dalla direzione nazionale e si avvale dell'opera del personale della FISM Nazionale.

Le decisioni dell'Ufficio sono inappellabili.

Art. 4 - Apertura dei lavori e costituzione degli Uffici.

Il Presidente Nazionale apre formalmente l'Assemblea Congressuale invitando i presenti ad eleggere:

- d. l'Ufficio di Presidenza, composto da 3 membri, di cui uno con funzioni di Presidente, il quale assume subito la sua funzione dirigendo e coordinando i lavori;
- e. l'Ufficio di Segreteria, composto da 3 membri;
- f. l'Ufficio Elettorale, con compiti anche di seggio elettorale, composto da 5 membri.

Art. 5 - L'Ufficio di Presidenza:

- l. dirige e coordina i lavori assembleari;
- m. stabilisce l'ordine dei lavori dell'Assemblea, accogliendo eventuali proposte provenienti in tal senso dall'Assemblea stessa;
- n. definisce i tempi degli interventi;
- o. sentita l'Assemblea, decide il termine entro il quale devono essere presentate le candidature alle cariche nazionali;
- p. raccoglie le candidature e le trasmette all'Ufficio Elettorale per quanto di competenza;
- q. provvede a valutare l'ammissibilità dei candidati alla Commissione di Garanzia in relazione al possesso dei requisiti previsti dall'art. 17 dello Statuto Nazionale e del presente Regolamento;
- r. decide sulla ammissibilità delle mozioni in relazione alla loro aderenza, congruità e correttezza rispetto all'argomento in discussione;
- s. decide i tempi entro i quali si svolgeranno le operazioni di voto;
- t. proclama il risultato delle singole votazioni, se del caso con l'intervento di tre scrutatori scelti dall'Ufficio stesso;
- u. proclama gli eletti alle cariche nazionali;
- v. adotta, insindacabilmente, tutte le determinazioni ritenute opportune per il migliore svolgimento dei lavori congressuali.

Gli interventi e le mozioni si effettuano su prenotazione scritta con le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza.

La mozione d'ordine, prodotta con atto scritto e dichiarata ammissibile, viene svolta nel momento indicato dall'Ufficio di Presidenza, con inserimento anticipato nella programmazione degli interventi ordinari.

Art. 6 - L'Ufficio di Segreteria.

L'Ufficio di Segreteria provvede, d'intesa e a supporto dell'Ufficio di Presidenza, agli adempimenti organizzativi indispensabili per l'ordinato svolgimento dei lavori.

Un componente dell'Ufficio è incaricato della stesura del verbale dell'Assemblea.

Per lo svolgimento dei propri compiti l'Ufficio può avvalersi dell'opera del personale della FISM Nazionale.

Art. 7 - L'Ufficio Elettorale.

All'Ufficio Elettorale compete:

- g. ricevere le candidature pervenute e verificarne la regolarità in relazione a quanto stabilito dallo Statuto nazionale e dal presente regolamento;
- h. decidere insindacabilmente sui ricorsi proposti contro la regolarità delle candidature e delle liste elettorali;
- i. redigere le liste dei candidati e le schede di votazione;

REGOLAMENTO ASSEMBLEA CONGRESSUALE Congresso 19/22 giugno 2024

(Consiglio Nazionale seduta del 17/11/2023)

- j. provvedere alla stampa delle schede di votazione, alla loro vidimazione e alla organizzazione del/dei seggio/i elettorale/i;
- k. sorvegliare che la campagna elettorale e le operazioni di voto si svolgano con regolarità adottando se del caso – anche in via d’urgenza e senza formalità procedurali – i provvedimenti idonei a inibire o far cessare gli effetti delle condotte inopportune;
- l. svolgere le funzioni di seggio elettorale organizzando, coordinando e dirigendo, d’intesa anche con l’Ufficio di Presidenza e l’Ufficio di Segreteria, le modalità e i tempi delle operazioni di voto.

CAPO III - LE CANDIDATURE

Art. 8 - Norme generali.

I candidati alle cariche degli organi nazionali devono, in generale, possedere i seguenti requisiti:

- non trovarsi nella condizione di “Conflitto di interessi, limiti di età e di mandato” come previsto dallo Statuto Nazionale;
- non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. (La Presidenza Nazionale predispone un modulo nazionale per adempiere alla predette previsioni)

Le candidature devono essere fatte per iscritto; il nominativo va indicato con tutti i dati anagrafici nonché altri dati curriculari personali, culturali, sulle competenze e di conoscenza del mondo della FISM.

I componenti del Collegio dei Revisori Legali devono essere iscritti nell’apposito Registro presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

I componenti della Commissione di Garanzia devono dimostrare, tramite apposito curriculum personale, il possesso dei requisiti previsti dall’art. 17 dello Statuto Nazionale e precisamente “specifica competenza tecnica, giuridica, pedagogica, professionale, serietà, esperienza, nonché conoscitori della Federazione, di riconosciuto prestigio, autonomia ed indipendenza”. (La Presidenza Nazionale predispone un modulo nazionale per adempiere alla predette previsioni).

Le candidature agli organi collegiali devono adempiere, per quanto possibile, ai requisiti della parità di genere.

Art. 9 - Presentazione delle candidature.

Tutte le candidature devono essere presentate all’Ufficio di Presidenza, entro il termine stabilito dall’Ufficio stesso sentita l’Assemblea, su apposito modulo predisposto dalla Presidenza Nazionale.

I candidati devono formalizzare l’accettazione della candidatura, procedendo in sede congressuale anche alla presentazione della propria candidatura.

I candidati non possono sottoscrivere la proposta della loro candidatura pena l’annullamento della firma sul medesimo atto.

È vietata la sottoscrizione di più liste o più candidati, pena l’esclusione della firma del sottoscrittore da tutte le liste in cui compare la sua sottoscrizione.

Sia la proposta di candidatura che l’accettazione della stessa possono essere fatte con mezzi telematici secondo le regole stabilite dall’Ufficio Elettorale.

La candidatura a Presidente Nazionale e le liste dei candidati possono essere accompagnate, a cura dei rispettivi sottoscrittori, da un documento che esponga gli obiettivi, i progetti e i programmi che le connotano.

Le votazioni del Presidente Nazionale e del Consiglio Nazionale sono effettuate distintamente anche al fine di consentire che un candidato Presidente Nazionale non eletto possa candidarsi come consigliere nazionale.

Le liste sono di norma individuate con un “motto”, altrimenti sono numerate in base al loro deposito presso l’Ufficio di Presidenza, e devono indicare un capo lista, il quale, in caso di necessità, è il riferimento per le interlocuzioni con gli Uffici dell’assemblea congressuale.

CAPO IV - MODALITÀ SPECIFICHE PER LE DIVERSE CANDIDATURE.

Art. 10 - Il Presidente Nazionale:

La candidatura alla carica di Presidente Nazionale deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti dell’assemblea congressuale ex art. 7.2 dello statuto nazionale effettivamente presenti.

Art. 11 - Le candidature al Consiglio Nazionale.

A - 30 Consiglieri eletti dall’Assemblea congressuale.

La modalità ordinaria consiste nella presentazione di singole liste contrapposte, espressione di gruppi di componenti dell’assemblea



REGOLAMENTO ASSEMBLEA CONGRESSUALE Congresso 19/22 giugno 2024

(Consiglio Nazionale seduta del 17/11/2023)

congressuale che hanno una propria proposta programmatica.

Le liste devono essere sottoscritte da almeno un decimo dei componenti dell'assemblea congressuale ex art. 7.2 dello statuto nazionale effettivamente presenti presenti all'Assemblea. Il numero dei candidati non può essere superiore al numero dei Consiglieri da eleggere.

Qualora entro il termine stabilito **non sia stata presentata almeno una lista**, l'Ufficio di Presidenza, in deroga alle procedure di cui all'art. 9, assume l'iniziativa di approntare una "lista unica aperta" composta da un numero di candidati pari al numero dei Consiglieri da eleggere, incrementato del 20%.

L'acquisizione dei nominativi dei candidati avviene mediante proposta formale da parte dei delegati. La proposta deve essere sottoscritta da almeno 10 componenti dell'assemblea congressuale ex art. 7.2 dello statuto nazionale effettivamente presenti e contenere un numero di candidati non superiore ad un terzo dei Consiglieri da eleggere.

Sono esclusi dalla formazione della lista unica i nominativi in eccesso seguendo l'ordine di enumerazione dell'ultima proposta presentata all'Ufficio di Presidenza.

L'Ufficio di Presidenza decide in autonomia su ogni aspetto della procedura. La lista espone i nominativi dei candidati in ordine alfabetico.

B - 20 Consiglieri nazionali eletti su base regionale.

I Presidenti Regionali provvedono a redigere la (o le) liste dei candidati convocando nel corso dei lavori assembleari i delegati delle rispettive Regioni.

Per la composizione delle liste si applicano, opportunamente adattate, le modalità di cui al precedente art. 11, lettera A.

Art. 12 - Il Collegio dei Revisori Legali.

La lista dei candidati alla carica di Revisore Legale è formata dalle autocandidature presentate ai sensi dell'art. 16 dello Statuto alla Presidenza Nazionale, che ne verifica la regolarità e redige l'elenco dei candidati in stretto ordine alfabetico.

Art. 13 - Le candidature alla Commissione di Garanzia.

I candidati alla Commissione di Garanzia sono presentati dai componenti dell'assemblea congressuale ex art. 7.2 dello statuto nazionale effettivamente presenti entro il termine stabilito in apertura di Assemblea.

I nominativi, non superiori a cinque, sono proposti da almeno 20 componenti dell'assemblea congressuale ex art. 7.2 dello statuto nazionale effettivamente presenti.

La lista per la elezione riporta i nominativi in ordine alfabetico.

CAPO V - LE ELEZIONI.

Art. 14 - Il Presidente Nazionale.

È eletto il candidato che consegue il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti l'elezione viene ripetuta nella medesima Assemblea. Si procede alla elezione anche in presenza di unico candidato.

In questo caso la votazione può essere fatta per acclamazione, previa approvazione unanime dell'Assemblea Congressuale; in caso di non unanimità si dà corso alla votazione per scheda segreta.

Art. 15 - I 30 Consiglieri Nazionali eletti dall'Assemblea congressuale.

Ove ci siano più liste, ciascun elettore vota una sola lista all'interno della quale può esprimere preferenze non superiori ai due terzi dei candidati da eleggere, eventualmente arrotondati per difetto.

Ciascuna lista ottiene un numero di consiglieri in proporzione ai voti ottenuti.

Risultano eletti i candidati che, nell'ambito del numero dei consiglieri attribuiti a ciascuna lista, hanno riportato il maggior numero di voti.

Le elezioni hanno luogo in presenza anche di una sola lista.

Nel caso di **un'unica lista** la votazione può essere fatta per acclamazione, previa approvazione unanime dell'Assemblea Congressuale; in caso di non unanimità si dà corso alla votazione per scheda segreta. L'elettore può esprimere preferenze per un numero massimo non superiore ad un terzo dei consiglieri della lista.

Nel caso della **lista unica aperta**, l'elettore può esprimere preferenze per un numero massimo non superiore ad un terzo dei consiglieri da eleggere.

È eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti fino alla copertura del numero dei posti disponibili.

In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età.



REGOLAMENTO ASSEMBLEA CONGRESSUALE Congresso 19/22 giugno 2024

(Consiglio Nazionale seduta del 17/11/2023)

Art. 16 - I 20 Consiglieri nazionali eletti su base regionale dai rispettivi delegati.

Per la elezione dei candidati delle diverse aree si applicano, opportunamente adattate, le modalità di cui al precedente art.15. I Presidenti Regionali provvedono alle relative procedure e ne assicurano la regolarità.

Art. 17 - Il Collegio dei Revisori Legali.

Risultano eletti i candidati che, nell'ambito del numero dei membri da eleggere, hanno riportato il maggior numero di voti. I primi tre eletti sono incardinati come Revisori effettivi; i successivi come Revisori supplenti. In caso di parità di voti è eletto o prevale il candidato più giovane di età.

In caso di dimissioni del Revisore effettivo subentra il Revisore Supplente che ha ottenuto più voti.

Nel caso in cui il Collegio, per motivi diversi, nel corso del mandato, venisse a ridursi oltre il limite di tre componenti, il Collegio stesso viene integrato per surroga con deliberazione del Consiglio Nazionale.

Il Collegio dei Revisori legali rimane in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si svolge il Congresso.

Art. 18 - La Commissione di Garanzia.

Risultano eletti i candidati che, nell'ambito del numero dei membri da eleggere, hanno riportato il maggior numero di voti.

I primi tre eletti sono incardinati come componenti effettivi; i successivi come componenti supplenti.

In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età.

In caso di dimissioni del componente effettivo subentra il componente supplente che ha ottenuto più voti.

Nel caso in cui il Collegio, per motivi diversi, nel corso del mandato, venisse a ridursi oltre il limite di tre componenti, il Collegio stesso viene integrato per surroga con deliberazione del Consiglio Nazionale.

Art. 19 - Votazioni con modalità telematiche.

Nella convocazione dell'Assemblea sono comunicate le modalità di svolgimento delle votazioni con sistema cartaceo o telematico.

Qualora all'atto della convocazione venga stabilito di procedere alle votazioni con modalità telematiche le operazioni elettorali si svolgeranno con un sistema validato che garantisca che non sia possibile risalire al voto espresso dai singoli elettori, che i voti non siano alterabili, né che sia possibile conoscere i risultati parziali a seggi ancora aperti e che non consenta l'identificazione fisica degli elettori.

In questo caso gli elettori presenti all'Assemblea dovranno essere messi in grado di esprimere il voto telematico utilizzando apposite postazioni informatiche.

L'Ufficio Elettorale provvederà ad accertare che l'elettore sia iscritto nella nell'apposita lista e gli sia stato tempestivamente consegnato il certificato elettorale nominativo sigillato contenente i codici segreti per l'accesso al sistema telematico. L'elettore portatore di delega vota separatamente anche per il delegante.

La modalità telematica può essere utilizzata anche per l'approvazione delle modifiche statutarie e dello scioglimento della Federazione.

Art. 20 - La proclamazione degli eletti.

La proclamazione degli eletti avviene in sede conclusiva della Assemblea Congressuale Nazionale a cura dell'Ufficio di Presidenza.

Con la proclamazione degli eletti gli organi statuari entrano nell'immediato esercizio delle loro funzioni istituzionali.